

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2523, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1158/DDA/EL)

Con istanza DDA/2523, pervenuta in data 29 gennaio 2020 (prot. n. DDA/0000044), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della società Nintendo Co. Ltd. titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videoludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet <http://switch-xci.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLO	ANNO	LINK <omissis>
The Legend of Zelda : Breath of the Wild	2017	
Hyrule Warriors: Definitive Edition	2018	
Super Smash Bros. Ultimate	2018	
Super Mario Odyssey	2017	
Mario Tennis Aces	2018	
New Super Mario Bros	2019	
Super Mario Party	2018	
Mario Kart 8 Deluxe	2017	
Captain Toad Treasure Tracker	2018	
Donkey Kong Country: Tropical Freeze	2018	
Fire Emblem Warriors	2017	
FIRE EMBLEM: Three Houses	2019	
Kirby : Star Allies	2018	
Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country	2017	
Pokémon Let's Go Eevee	2018	
Pokémon Let's Go Pikachu	2018	

Direzione contenuti audiovisivi

Pokken Tournament DX	2017	
Splatoon 2	2017	
Nintendo LABO	2019	
Pokémon Quest	2018	
1-2 Switch	2017	
Snipperclips Plus - Cut it out, Together	2017	
Sushi Striker The Way of Sushido	2018	
ARMS	2017	
The Legend of Zelda: Link's Awakening Switch	2019	
Luigi's Mansion™ 3	2019	
BOXBOY + BOYGIRL!	2019	
Super Mario Maker 2	2019	
Pokémon Shield Switch	2019	
Pokémon Sword Switch	2019	

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società società Tucows Domains Inc., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica domainabuse@tucows.com, per conto di un soggetto non identificabile. Sul sito è reperibile l'indirizzo admin@game-2u.com;
- i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d' America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America.

Direzione contenuti audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Emilia Lamonica, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/2523**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 14 febbraio 2020**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore